



Secondo il Ministero del Lavoro si possono certificare i rapporti commerciali di somministrazione *di Michele Regina*

Con un Interpello (il n° 81 del 22.12.2009) il Ministero risponde innovativamente all'Università di Modena e Reggio Emilia, che richiedeva appunto la possibilità di ricorrere alla certificazione pure per i rapporti commerciali di somministrazione (quelli per intenderci tra Agenzie e Utilizzatori) disciplinati dagli art. 20 e segg del Dlgs 276/2003.

La certificazione a cui si fa riferimento è quella prevista dal titolo VIII del citato Dlgs 276/2003 agli artt. 75 e segg.¹ La stessa come voluta dal legislatore è volta a ridurre il contenzioso in tema di lavoro, finalità ovviamente riconfermata nella c.d. direttiva del Ministro Sacconi del 18.9.2008 agli organi ispettivi.

Con tale ultima direttiva il Ministro indica agli organi della vigilanza di rivolgere l'attività di controllo in particolare nelle realtà non certificate.

Il Ministero elenca i casi di certificazione a cui si può ricorrere: per lavoro intermittente, job sharing, tempo parziale, lavoro a termine, occasionale, cocopro, per rinunce e transazioni, per il deposito del regolamento delle coop, e per i contratti di appalto anche ai fini della corretta distinzione tra somministrazione ed interposizione illecita di manodopera.

Ricorda altresì, ricorrendo alla Cassazione, che il rapporto di somministrazione è "unica fattispecie relativa ad un contratto di lavoro a formazione progressiva e struttura complessa "ovvero" una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi giuridici ontologicamente fra loro collegati che danno luogo ad rapporto indivisibile trilaterale".

Pertanto, il rapporto tra Apl (agenzia) e lavoratore dipendente interinale è sempre certificabile in quanto rapporto di lavoro, ma per quanto sopra detto in merito al collegamento ontologico tra i due distinti negozi giuridici (quello di lavoro e quello commerciale) si può - secondo il Ministero - ricorrere fin'anche alla certificazione del rapporto commerciale: quello tra agenzia ed utilizzatore finale della prestazione.

Argomenta in tal senso il Ministero dalla lettura dell'articolo 84 del citato decreto² che consente appunto il ricorso alla certificazione per l'individuazione della genuinità dell'appalto e la distinzione dello stesso dal contratto di somministrazione ai fini del perseguimento dell'interposizione illecita di manodopera.

Sulla scorta di tale ragionamento, nonché per il ricorso alla lettura della Cassazione, secondo il Ministero quindi pare perseguibile il ricorso alla certificazione per tale tipologia di contratti, tenendo ben presente però che tale certificazione non potrà mai entrare nel merito del riconoscimento della legittimità dei soggetti somministranti, le agenzie.

I requisiti di legittimità inerenti le apl sono certificati dallo stesso Ministero, tenutario dell'Albo Informatico delle Agenzie, e per quanto riguarda le agenzie dell'Unione Europea dal provvedimento autorizzatorio del Paese di provenienza.

¹Art. 75

(Finalità)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.

²Art. 84

(Interposizione illecita e appalto genuino)

1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.